



# 1° CIRCOLO DIDATTICO "MARIA PIA"

VIA IV NOVEMBRE, n. 1 – 74027 - SAN GIORGIO JONICO (TA)

Tel. 0995919988 – PEO: [taee08300v@istruzione.it](mailto:taee08300v@istruzione.it) – PEC: [taee08300v@pec.istruzione.it](mailto:taee08300v@pec.istruzione.it)  
Cod. Mec. TAEE08300V – CF. 80017190739 – Cod. IPA [istsc\\_taee08300v](http://istsc.taee08300v) – Cod. Uni. UFR1KQ



## Regolamento per l'individuazione di soggetti fisici in qualità di "esperti" destinatari di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti

(ai sensi del D.l. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3, art. 44 comma 4, art. 45 comma 2 lettera h)

### Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ad esperti esterni al Circolo Didattico "Maria Pia" di San Giorgio Jonico, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 43 comma 3, art. 44 comma 4 e dell'art. 45 comma 2 lettera h del D.l. 129 del 28 agosto 2018.

Rientrano nella disciplina del presente regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "*rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*": il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata tra il committente e il prestatore, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione;
- b) per "*rapporto di prestazione occasionale*": i rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- c) per "*incarichi professionali*": gli incarichi conferiti a coloro che esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un'attività professionale riconosciuta;
- d) per "*procedura comparativa*" l'insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia dell'incarico da affidare, va dall'esperimento delle procedure di pubblicità all'individuazione dei criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell'esito;
- e) per "*valutazione*" il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato in sede di analisi del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie;

- f) per “*profilo*” la specificazione delle competenze professionali richieste in relazione alle attività previste dall’incarico;
- g) per “*competenze professionali*” l’insieme degli elementi-esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.

### **Art. 3 – Finalità e strumenti attuativi**

Gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1, ricorrendone i presupposti previsti dalla vigente normativa, sono affidati mediante procedura comparativa, che consiste in una valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell’attività, operata da un’apposita Commissione secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.

Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

L’iter procedurale è preordinato:

- a) all’individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell’oggetto della collaborazione e del profilo delle competenze professionali necessarie al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell’impossibilità di potervi far fronte con risorse interne per inesistenza o giustificata indisponibilità della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico.
- b) all’individuazione di criteri per accertare la migliore coerenza dei curricula presentati con le caratteristiche richieste.

La procedura consiste nella valutazione comparativa dei *curricula*, attraverso i quali sarà accertato il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali è bandita la selezione e da essi desumibili.

### **Art. 4 – Condizioni per la stipula dei contratti**

È fatto divieto all’Istituto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell’art. 1 del presente Regolamento cui non può far fronte con il personale in servizio, l’istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente;
- b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo, l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica

È fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

#### **Art. 5 - Tipologie contrattuali**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'Amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) *contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;*
- b) *contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;*
- c) *contratti di collaborazione coordinata e continuativa.*

La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo esercita non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

#### **Art. 6 - Ricorso alle collaborazioni plurime**

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente e ATA potrà ricorrere alla collaborazione di docenti e personale ATA di altre scuole statali ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Le ore effettuate dal personale sono retribuite nella misura stabilita nelle tabelle allegate al CCNL 2007.

#### **Art. 7 - Individuazione delle professionalità**

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere:

- a) attraverso l'emanazione di avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito web istituzionale dell'istituzione scolastica;
- b) attraverso la richiesta di candidature.

Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) *definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;*
- b) *gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;*
- c) *durata dell'incarico;*
- d) *luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);*
- e) *tipologia contrattuale;*
- f) *compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.*

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso, gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

In base all'interpretazione autentica fornita dal Dipartimento per la Funzione Pubblica nella Circolare n. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento sia quella quinquennale che quella triennale.

4. Non possono partecipare alla procedura in esame:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (DPR 223/1967, art. 2);
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla Legge 18/1/1992, n. 16;
- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- g) coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

5. Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento dei progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regionale Puglia o similari, si seguiranno le procedure indicate dall'Autorità di Gestione (ovvero altro Organo competente) e/o dalla manualistica diramata per i suddetti interventi.

6. Fatte salve differenti disposizioni emanate dagli organi competenti, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per l'esame delle candidature delle figure necessarie per l'attuazione dei progetti PON-FSE e/o PON-FESR saranno quelli definiti dai competenti OO.CC. del Circolo Didattico per mezzo di apposite delibere.

#### **Art. 8 - Procedura comparativa**

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione delle domande di partecipazione e dei *curricula* presentati secondo la modulistica annessa all'avviso pubblico, anche attraverso commissioni appositamente costituite, avvalendosi eventualmente dell'ausilio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo. Le commissioni potranno essere di volta in volta ampliate con altro personale di servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere ecc.). Si procederà alla comparazione del *curriculum* motivando la scelta dell'incarico.

La Commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e della valutazione comparativa effettuata, formulando una proposta di graduatoria.

Il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

La valutazione comparativa dei *curricula* terrà conto in generale delle seguenti macro-aree:

- *Titoli di studio;*
- *Titoli culturali: corsi e attestati di formazione;*
- *Esperienze professionali pregresse inerenti l'oggetto del bando;*
- *Eventuali pubblicazioni;*
- *Conoscenze e competenze specifiche riferite alla figura richiesta dal bando.*

Gli esperti lavoratori autonomi da utilizzare per i progetti PON saranno ugualmente definiti con avviso pubblico di selezione. I titoli e le esperienze richieste saranno considerati se inerenti alle attività e ai contenuti dei singoli moduli.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

La graduatoria è pubblicata all'Albo *online* dell'istituto, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

È fatto salvo comunque l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla Legge 7/8/1990 n. 241, del D. Lgs. 33/2013 e del D. Lgs 50/2016.

Il Consiglio di Circolo delega il Dirigente Scolastico a declinare ulteriormente le macro-aree specificando in apposite tabelle gli indicatori, i criteri ed i relativi punteggi e tenendo conto delle richieste del bando e della tipologia dell'esperto da individuare per l'attuazione ottimale di ogni singolo progetto.

#### **Art. 9 – Deroga alla procedura comparativa**

In funzione degli obiettivi da perseguire, si può prescindere, valutata la concreta fattispecie, dall'espletamento della procedura comparativa con le modalità previste nei successivi articoli quando si tratta di una prestazione che, per la sua elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere, ovvero da soggetto le cui elevate competenze professionali siano note a livello nazionale e/o internazionali tali da non consentire forme di comparazione.

L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente.

La valutazione delle motivazioni per le quali si intende ricorrere all'incarico diretto è demandata al Dirigente Scolastico.

#### **Art. 10 - Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Taranto;
- l'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR Reg. UE n. 679/2016.

#### **Art. 11 - Durata del contratto e determinazione del compenso**

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine dell'attività salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 12 - Interventi di esperti a titolo gratuito**

In caso di partecipazione di esperti a titolo gratuito ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF, con gli esperti coinvolti dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro – le modalità ed i tempi della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la responsabilità civile (in modo particolare per la vigilanza sugli alunni).

#### **Art. 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal DSGA per la disamina degli aspetti di rilievo amministrativo o da collaboratori all'uopo designati, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il Dirigente competente verifica l'assenza di ulteriori oneri, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 14 - Esclusioni**

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera autonoma.

#### **Art. 15 - Pubblicità ed efficacia**

L'avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato tramite il sito web istituzionale dell'istituzione scolastica.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, sul sito web istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati (ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e dell'art. 42 lettera f della Legge 190/2012) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'Istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati in sezioni specifiche del sito web istituzionale gli elenchi dei consulenti, indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico.

#### **Art. 16 – Incompatibilità**

Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e dal comma 9 dell'art. 5 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012.

#### **Art. 17 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 modificato dall'art. 42 della Legge 190/2012.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti agli esperti esterni.

#### **Art. 18 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

#### **Art. 19 – Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Circolo. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

#### **Art. 20 – Pubblicità del regolamento**

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web dell'istituzione scolastica nella sezione "Regolamenti".

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 3 del 9/06/2020.*